

Prot.: 307670/RU

Roma, 18 agosto 2021

A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
DEL SETTORE TABACCHI

OGGETTO: attività di controllo presso rivendite, patentini, e altri esercizi commerciali che effettuano vendita di prodotti liquidi da inalazione – applicazione delle disposizioni in materia di Certificazioni Verdi COVID-19. **Informativa**

Con l'inserimento nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52^[1], dell'art. 9-bis, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal DL. 23 luglio 2021, n. 105, l'accesso ad una serie di servizi ed attività specificate dalla suddetta disposizione è stato subordinato, nei territori del Paese collocati nella c.d. zona bianca e nelle altre zone ove gli stessi sono consentiti, al possesso da parte degli utenti di una delle certificazioni verdi COVID-19, individuate dall'art. 9 del medesimo D.L. n. 52/2021, fatte salve specifiche esclusioni.

Il comma 4 del predetto art. 9-bis impone ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività individuate nel comma 1 di verificare il rispetto della prescrizione sancita nel medesimo comma.

La disposizione si va ad affiancare a quella contenuta nell'art. 13, comma 2, del d.P.C.M. 17 giugno 2021 che demanda la verifica del possesso della certificazione, tra gli altri, anche ai *“soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati”*.

Ciò premesso, si rileva che nel novero dei servizi ed attività ad accesso condizionato la lettera h), comma 1, dell'art. 9-bis del D.L. n. 52/2021 individua, le *“attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter”*.

Ciò posto si evidenzia che ad essere sottoposte a tale specifica disciplina, sono anche gli esercizi commerciali che offrono, oltre all'attività di gioco, ristorazione al tavolo o attività di altro tipo, elencate dalla norma.

^[1] Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

DIREZIONE ACCISE TABACCHI
UFFICIO AFFARI GENERALI

Pertanto, si rende noto che, nell'espletamento delle ordinarie attività di controllo nei confronti dei suddetti esercizi, i funzionari verificatori nell'esercizio dei poteri e delle competenze ad essi conferiti, potranno procedere alle predette verifiche qualora, in occasione delle ordinarie attività di controllo presso gli esercizi autorizzati da questa Agenzia, accedano a luoghi e locali in cui sono assicurati altresì i servizi o le attività indicati al già citato art. 9-bis del decreto-legge n. 52/2021.

Al comma 4 del sopra citato, art. 13, in ultimo, si fa riferimento alla verifica dell'identità del soggetto che presenta la certificazione verde, la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff. III-Prot.Civ. del 10 agosto 2021 chiarisce i casi e le modalità con le quali procedere.

Per le verifiche del QR code, da parte dei soggetti espressamente previsti dalle norme di riferimento, sarà possibile scaricare l'applicativo mobile al seguente indirizzo istituzionale <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna